



Sistema per l'interscambio dei dati (SID)

**Specifiche dell'infrastruttura per la trasmissione
delle Comunicazioni previste dall'art. 11 comma 2 del decreto
legge 6 dicembre 2011 n.201**

Sommario

Introduzione	3
1. Predisposizione dei file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate	3
1.1 Modulo software per la costituzione del file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate	4
2 Modalità di scambio dati	4
2.1 Piattaforma FTP.....	5
2.1.1 Modulo software per la firma del file da mettere a disposizione dell’Agenzia delle Entrate	5
2.1.2 Attivazione dei nodi FTP per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento.....	5
2.1.3 Modalità di utilizzo della piattaforma FTP	6
2.2 Posta Elettronica Certificata	6
2.2.1 Utilizzo di caselle di Posta Elettronica certificata.....	6
2.2.2 Caratteristiche delle caselle di Posta Elettronica certificata	7

Introduzione

Il Sistema per l'interscambio di flussi dati in modalità interamente informatizzata denominato SID è basato sul colloquio automatico tra sistemi.

Tale sistema si colloca, dal punto di vista della progettazione strutturata di sistemi informativi, nello strato evolutivo delle infrastrutture di trasmissione e ricezione di flussi di dati.

1. Predisposizione dei file da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate

Gli operatori finanziari dovranno comporre i dati da comunicare secondo le specifiche tecniche previste nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il file da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate deve essere predisposto adottando, in sequenza, i seguenti accorgimenti di sicurezza, finalizzati a garantire che i dati trasmessi siano formalmente ben composti, di dimensioni più facilmente gestibili nella fase di trasmissione e protetti da rischi di accessi non conformi, utilizzi abusivi delle informazioni e alterazione dei dati:

1. verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche;
2. adozione di meccanismi atti a comprimere i file da trasmettere;
3. adozione di meccanismi di crittografia, atti a garantire la riservatezza dei dati trasmessi, utilizzando il certificato fornito dall'Agenzia delle Entrate agli operatori finanziari e ad essa intestato;
4. Adozione di meccanismi di firma digitale tramite certificati di firma rilasciati dall'Agenzia delle Entrate ed intestati all'ente/società/ditta individuale. A tale scopo sono utilizzati i certificati rilasciati dal servizio Entratel o, per le ditte

individuali e le società con meno di 20 dipendenti, che vengono identificate in quanto abilitate al servizio Fisconline, analoghi certificati rilasciati dall'Agenzia con apposita procedura, le cui modalità di utilizzo sono riportate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

1.1 Modulo software per la costituzione del file da mettere a disposizione dell'Agenzia delle Entrate

Per l'applicazione degli accorgimenti di sicurezza sopra citati, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile sul proprio sito internet un modulo software il cui utilizzo è obbligatorio. Tale modulo software è richiamabile in ambiente open java in modalità completamente automatica, senza necessità dell'intervento di un utente-operatore e deve essere integrato nei processi informatici degli operatori finanziari.

In particolare, per l'adozione dei meccanismi di crittografia, viene utilizzato un certificato di crittografia emesso dall'Agenzia delle Entrate ed ad essa intestato che è contenuto all'interno del modulo software.

Per la firma viene utilizzato il formato PKCS#7 detached; pertanto deve essere messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate una coppia di file: il primo relativo ai dati da comunicare ed il secondo relativo alla busta di autenticazione prodotta. Per la trasmissione tramite PEC secondo le modalità di cui al punto 2.2 del presente allegato, la nomenclatura dei file predisposti dal software non dovrà essere modificata; eventuali modifiche comporteranno lo scarto dei file trasmessi.

2 Modalità di scambio dati

Come riportato al punto 5 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, il SID prevede, in relazione alle dimensioni dei flussi da trasmettere, i due distinti canali di trasmissione descritti ai punti 2.1 e 2.2 del presente allegato.

2.1 Piattaforma FTP

L'interscambio dei dati avviene utilizzando un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo di colloquio "File Transfer Protocol (FTP)" su rete pubblica (Internet), mediante un server FTP (nodo). Allo scopo di proteggere il canale trasmissivo su cui viaggiano i parametri per l'apertura del canale trasmissivo stesso ed i comandi ftp, viene utilizzata la tecnologia VPN in modalità site-to-site.

Le varie VPN site-to-site, ciascuna dedicata ad un singolo operatore o nodo, saranno configurate utilizzando la suite di protocolli IPSec su specifiche tipologie di apparati.

La mutua autenticazione dei gateway in fase di negoziazione delle Security Association sarà implementata tramite PSK (pre-shared key, nota ad entrambi i gateway ed implementata in fase di configurazione). Le modalità di colloquio tra i terminali remoti e le verifiche tecnico-funzionali per l'attivazione dei nodi sono rese disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

2.1.2 Attivazione dei nodi FTP per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento

Gli operatori finanziari che intendono utilizzare la piattaforma FTP per la trasmissione delle comunicazioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, dovranno essere registrati previa presentazione di apposita domanda, secondo le modalità riportate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate. In questa procedura ogni operatore finanziario dovrà specificare se interagisce con il SID direttamente con un suo nodo di interscambio o se invece intende utilizzare i servizi di un nodo di colloquio certificato. In caso di accoglimento della richiesta, nel primo caso, verranno definiti anche gli specifici accordi tecnici, che comprendono i dati necessari al colloquio, tra i quali l'indirizzo IP del server FTP esposto dal nodo, le relative credenziali d'accesso da utilizzare e gli standard di nomenclatura dei file da scambiare.

L'attivazione del nodo è subordinata alla verifica tecnico-funzionale ed alla conseguente certificazione rilasciata dal SID relativa al corretto funzionamento del colloquio tra i sistemi.

2.1.3 Modalità di utilizzo della piattaforma FTP

Il colloquio telematico avviene su iniziativa del sistema SID che gestisce i trasferimenti dei flussi dati, accedendo direttamente al server FTP esposto.

Ogni file da trasmettere deve rispettare gli standard di nomenclatura previsti negli accordi tecnici, ivi compresa l'univocità; pertanto sono automaticamente esclusi dai successivi trasferimenti i file presenti sul server ed aventi nomenclatura non aderente agli standard o duplicata rispetto a quella di file già prelevati dal SID.

Per quanto riguarda la verifica dell'eventuale rispetto della scadenza dei termini di presentazione è preso a riferimento il momento in cui il file viene messo a disposizione sul nodo FTP, secondo gli standard di nomenclatura previsti.

Gli operatori finanziari dovranno garantire che tale nodo resti attivo per il tempo necessario a poter ricevere i relativi file di ricevuta ed esito predisposti dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto ai punti 7.3. e 7.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate.

2.2 Posta Elettronica Certificata

2.2.1 Utilizzo di caselle di Posta Elettronica certificata

Nel solo caso di trasmissione di file inferiori a 20 MB in formato compresso, ogni operatore finanziario può utilizzare, come proprio nodo di trasmissione, la propria casella di PEC, fermo restando che:

- l'alimentazione di nodo tramite canale PEC deve avvenire in modalità completamente automatica. A tale scopo saranno disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate indicazioni sugli standard per l'inoltro per via informatica di flussi prodotti dal sistema alle caselle di PEC;

- restino inalterate le caratteristiche dei flussi scambiati ed i livelli di controllo sulla trasmissione riportati al punto 1 del presente allegato.

Sono considerati validi solo i messaggi per i quali sono disponibili tutte e tre le ricevute previste per i sistemi PEC:

- a. di accettazione da parte del server di origine;
- b. di presa in carico da parte del server di destinazione;
- c. di avvenuta consegna nella mailbox dell'utente destinatario.

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata cui trasmettere le comunicazioni è reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

2.2.2 Caratteristiche delle caselle di Posta Elettronica certificata

Gli operatori finanziari per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento devono avvalersi di un gestore con il quale mantenere un rapporto finalizzato alla disponibilità del servizio di PEC.

Per trasmettere le comunicazioni gli operatori finanziari devono avvalersi del servizio di Posta Elettronica Certificata di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

Gli operatori finanziari dovranno garantire che la casella di PEC utilizzata per la trasmissione dei dati resti attiva per il tempo necessario a poter ricevere i relativi file di ricevuta ed esito predisposti dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto ai punti 7.3. e 7.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate.